



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA PALAZZO DI GIUSTIZIA

Circolare 14/2021

Genova, 11 novembre 2021

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,

nella giornata del 10 novembre 2021 è stato siglato tra il Coa di Genova ed il Tribunale di Genova il protocollo d'intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi per le difese civili dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato relativamente ai procedimenti trattati dalla sezione IV famiglia e che troverete pubblicato sul nostro sito al link [protocollo d'intesa liquidazione gratuito patrocinio civ. famiglia](#).

Una novità interessante è rappresentata dal fatto che tra i procedimenti ammissibili al patrocinio a spese dello Stato rientrano anche le separazioni consensuali.

Relativamente agli onorari concordati e standardizzati, potrete prendere visione delle tabelle allegate al protocollo pubblicato (allegato 1).

Pertanto, i difensori che decideranno di aderire al protocollo dovranno predisporre l'istanza di liquidazione nella quale faranno richiesta dell'applicazione del protocollo e dovranno utilizzare l'apposito modulo predisposto (allegato 2 al protocollo) che dovrà depositarsi esclusivamente attraverso il pct.

Insieme all'istanza di liquidazione, dovranno allegarsi i seguenti documenti:

- Certificazione iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
- Provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova di ammissione in via provvisoria ed anticipata della parte al beneficio;
- Istanza di pagamento delle spese di giustizia (SIAMM).

L'adesione al protocollo comporterà, da parte del difensore, la rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione a condizione che la liquidazione adottata dal giudice risulti conforme alle tariffe standard di cui all'allegato 1. Qualora la liquidazione fosse difforme sarà pieno diritto del difensore impugnare il decreto.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario

Avv. Federico Cinquegrana

Il Presidente  
Avv. Luigi Cocchi

## PROTOCOLLO DI INTESA

per la liquidazione standardizzata dei compensi per le difese civili dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. L'anno 2021 addì 10 del mese di novembre in Genova: il Tribunale di Genova, in persona del Presidente, Dott. Enrico Ravera e

l'Ordine degli Avvocati di Genova, in persona del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Luigi Cocchi;

### PREMESSO CHE:

- Il patrocinio a spese dello Stato (di seguito PSS) è un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli e come tale da attuazione ai principi della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Costituzione Italiana in tema di difesa del non abbiente;
- In particolare l'art. 6 c. 3 lett. C della CEDU dispone che «ogni accusato ha diritto di fendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia», mentre l'art. 24 comma 3 della Costituzione stabilisce che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
- Il PSS è quindi un istituto fondamentale per l'attuazione dello Stato di Diritto e dei principi di egualianza sostanziale dei cittadini davanti alla legge e conseguentemente deve essere posta particolare cura all'attuazione di tale diritto in tutte le sue fasi, compresa quella della remunerazione del difensore che ha prestato la sua opera a favore di soggetti ammessi al PSS;
- A tale proposito si è avuto modo di constatare la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (di seguito PSS);
- il Presidente del Tribunale di Genova ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sentiti i Magistrati del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ritengono quindi necessario semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfettizzandole per categorie di

procedimenti col vantaggio per il giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione, per la Cancelleria di semplificare le notifiche con risparmio di spesa e, per il difensore, di assicurare pagamenti più celeri;

•I due settori ove maggiore è l'incidenza delle procedure di PSS sono il settore famiglia e il settore protezione internazionale e si è ritenuto quindi opportuno procedere alla stipula di due distinti protocolli per tali settori stante anche la diversa competenza territoriale del Tribunale di Genova in relazione alle due materie; tutto ciò premesso, con il presente atto, convengono quanto segue:

1. è concordata tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova (COA), l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni per i difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti trattati dalla sezione IV famiglia, come indicata nella tabella 1 (sezione famiglia) allegata al presente protocollo.
2. Per ottenere la liquidazione dei compensi i difensori dovranno depositare solo ed esclusivamente per il tramite del pct:
  - a)Provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
  - b)Istanza di liquidazione con contestuale dichiarazione dalla quale risulti l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per tutta la durata del procedimento;
  - c)Nota spese dettagliata (redatta sulla base del modello allegato);
  - d)Ricevuta SIAMM (rilasciata dal sistema in formato PDF con un numero di protocollo Web composto da 6 numeri preceduti dalla lettera "W". I modelli del registro sono:
    - il.CIVILE CONTENZIOSO STRANIERI: Mod. 1/B (inclusi divorzi congiunti e separazioni consensuali)
    - il.CIVILE NON CONTENZIOSO: Mod. 18 (volontaria giurisdizione)
3. Si precisa che la nota spese, che contiene anche la formale richiesta di liquidazione, deve essere depositata con atto autonomo e non come allegato alle memorie conclusionali o al foglio di precisazione conclusioni al fine di permettere alla cancelleria di sottoporre tale atto all'attenzione del giudice su consolle.
4. Non saranno accettati dalle cancellerie depositi in formato cartaceo dei documenti di cui al punto 2 e 3 (salvo specifica autorizzazione del Presidente della Sezione previa presentazione di istanza al deposito cartaceo che specifichi i giustificati motivi (malfunzionamento sistema etc.) e comunque non si procederà alla liquidazione degli onorari senza il deposito successivo di tali documenti in formato digitale.
5. I difensori che vorranno aderire al presente protocollo dovranno formulare l'istanza di liquidazione chiedendo l'applicazione del presente protocollo e utilizzando il modulo predisposto (ALLEGATO 2) da depositare esclusivamente per il tramite del pct; il modulo potrà essere depositato anche prima dell'udienza conclusiva del procedimento, fermo restando la possibilità

di depositare l'istanza di liquidazione successivamente al deposito del provvedimento che definisce il primo grado di giudizio.

6. Il Collegio, e nei procedimenti monocratici il Giudice, provvederà alla liquidazione degli onorari con riferimento alle tabelle allegate al presente protocollo (ALLEGATO 1), ferma restando per l'organo giudicante, la possibilità di effettuare liquidazioni differenziate in casi peculiari applicando in tal caso specificamente i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014. Anche il difensore, ognqualvolta ritenga che il procedimento trattato non rientri tra quelli oggetto del protocollo, ovvero non intenda aderire al protocollo o ritenga che, per le peculiarità del caso trattato, gli importi dell'onorario vadano valutati in modo diverso dagli standard previsti nel protocollo, può chiedere liquidazioni con importi diversi da quelli previsti nel protocollo.

7. Alla tariffa standard come sopra concordata dovrà essere aggiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, la somma per rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

8. La comunicazione del decreto di liquidazione al difensore e al Pm verrà effettuata dalla cancelleria per il tramite del pct.

9. L'adesione al presente protocollo comporta, da parte del difensore, rinuncia all'impugnazione del decreto di liquidazione a condizione che la liquidazione adottata dal giudice sia a sua volta conforme alla tariffa standard. In caso di liquidazione difforme rimane fermo il diritto del difensore di impugnare il decreto.

10. Al fine di agevolare la trasmissione alla Ragioneria dello Stato della documentazione necessaria per il pagamento degli onorari, documentazione che deve essere trasmessa in formato digitale in un formato parzialmente diverso da quello utilizzato nel pct, e tenuto conto della difficoltà di trasporre i documenti digitali dal pct nei sistemi adottati dal MEF, gli Avvocati si impegnano a trasmettere una copia digitale di cortesia dei documenti di cui al punto 2 secondo le modalità tecniche separatamente indicate dal COA.

a) Per i nuovi procedimenti di PSS tale trasmissione avrà inizio a decorrere dalla comunicazione del COA successiva alla data di entrata in vigore del presente protocollo previa comunicazione del COA.

b) Per i procedimenti di PSS ancora da liquidare il Tribunale invierà agli avvocati, da apposito indirizzo mail, una richiesta di trasmissione dei documenti di cui al punto 2, anche se già depositati, con le modalità che saranno indicate nella mail stessa.

11. Al fine di effettuare con modalità automatizzate il controllo sull'iscrizione dell'avvocato nel previsto elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Corte di Appello di Genova, il COA invierà periodicamente, in formato digitale separatamente concordato, un elenco aggiornato degli avvocati iscritti in tale elenco, in modo da aggiornare il sistema informatico del Tribunale.

12. Il Tribunale di Genova e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova prendono atto degli indirizzi giurisprudenziali della Sezione Famiglia del Tribunale in materia di PSS, di cui ai verbali art. 47 quater OG del 7 e 14 maggio 2021, che si allegano al presente protocollo (ALLEGATO 3).

TRIBUNALE di GENOVA

Il Presidente

dr. Enrico RAVERA

ORDINE DEGLI AVVOCATI di

GENOVA

Il Presidente

avv. Luigi COCCHI

## TARIFFE GRATUITO PATROCINIO – RIEPILOGO

Riduzione<sup>1</sup>

50%

Separazioni Consensuali/Divorzi congiunti 2.225,00 1.112,50

Separazione/divorzio giudiziali trasformati in fase  
presidenziale 3.200,00 1.600,00

Separazione/divorzio giudiziale trasformati alla prima  
udienza davanti al davanti al Giudice Istruttore<sup>2</sup> 3.500,00 1.750,00

Separazione /divorzio giudiziale trasformati dopo attività  
istruttoria<sup>3</sup> 4.200,00 2.100,00

Separazione/divorzio giudiziale conclusi con Sentenza  
(valore indeterminabile - scaglione medio - complessità  
bassa)<sup>4</sup>

Valori tabella

D.M. 55/2014

Procedimenti modifica condizioni Congiunti (volontaria  
giurisdizione)

Valore

causa

Procedimenti modifica condizioni Giudiziali (volontaria  
giurisdizione)

Valore

causa

Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia  
congiunti<sup>5</sup>

Valore

causa

Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia  
giudiziali<sup>6</sup>

Valore

causa

Volontaria giurisdizione fino a 5.200,00 405,00 202,50

Volontaria giurisdizione fa 5.200 a 26.000 1.350,00 675,00

Volontaria giurisdizione da 26.000 a 52.000 2.225,00 1.112,50

Volontaria giurisdizione da 52.000 a 260.000 3.170,00 1.585,00

Volontaria giurisdizione valore indeterminabile

(complessità bassa)

2.225,00 1.112,50

Aumento del 20% per tutti i procedimenti di separazione consensuale o divorzio

congiunto in caso di assistenza di un unico difensore per entrambe le parti;

Aumento del 25% per tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti

congiuntamente dalle parti;

Aumento del 15% per tutti i procedimenti di volontaria definiti con accordo intervenuto

in corso di causa ;

Sul compenso complessivo viene riconosciuto il 15,00 % quale contributo spese generali,

oltre IVA (se dovuta) e CPA

<sup>1</sup> Art. 130 DPR 115/2002 <sup>2</sup> Viene considerata l'attività svolta per la costituzione davanti al giudice istruttore e per il raggiungimento dell'accordo <sup>3</sup> Il giudice valuterà la complessità dell'istruttoria in particolare verificando se l'istruttoria è solo documentale o con

ammissione testi <sup>4</sup> In caso di procedimento contumaciale, viene detratta fase istruttoria laddove non espletata <sup>5</sup> es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., art. 8 l. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter cpc <sup>6</sup> es. ex artt. 148 c.c., 156 c.c., art. 8 l. 898/70, 342 bis c.c., 317 bis c.c., 709 ter cpc

(ALL.1 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

## TARIFFE GRATUITO PATROCINIO – DETTAGLIO

### Separazioni Consensuali / Divorzi congiunti

Compenso unitario 2225,00

Aumento in caso di assistenza ad entrambe le parti (+20%) 445,00

TOTALE 2670,00

Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 1335,00

### Separazioni / Divorzi giudiziali

Presidenziale trasformata

Fase di studio 1000,00

Fase introduttiva 600,00

Fase decisoria 1600,00

TOTALE 3200,00

Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 1600,00

Giudiziale trasformata alla prima udienza innanzi GI

Fase di studio 1000,00

Fase introduttiva 800,00

Fase decisoria<sup>7</sup> 1700,00

**TOTALE 3500,00**

Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 1750,00

Trasformata dopo attività istruttoria

Fase di studio 1000,00

Fase introduttiva 800,00

Fase istruttoria 700,00

Fase decisoria<sup>7</sup> 1700,00

**TOTALE 4200,00**

Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 2100,00

<sup>7</sup> Somma già comprensiva dell'attività di costituzione davanti al GI e dell'aumento per l'accordo <sup>8</sup> Somma già comprensiva dell'attività di costituzione davanti al GI e

dell'aumento per l'accordo

(ALL.1 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

Procedimento concluso con sentenza<sup>9</sup> Medio Minimo

Fase di studio 1620,00 810,00

Fase introduttiva 1147,00 574,00

Fase istruttoria 1720,00 1204,00

Fase decisoria 2767,00 1384,00

**TOTALE 7254,00 3972,00**

Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 3627,00 1986,00

Procedimento contumaciale

con sentenza (senza istruttoria)

Fase di studio 1000,00

Fase introduttiva 700,00

Fase istruttoria -

Fase decisoria 1300,00

**TOTALE 3000,00**

Riduzione ex art. 130 DPR 115/2002 1500,00

Nel caso in cui nel procedimento contumaciale venga svolta l'istruttoria il giudice liquiderà

un compenso aggiuntivo per tale fase tra il minimo (600,00 Euro) e il valore medio (Euro

1.500,00) in base alla complessità dell'istruttoria.

Sul compenso complessivo viene riconosciuto il 15,00 % quale contributo spese generali,

IVA (se dovuta) e CPA

<sup>9</sup> Si precisa che normalmente, come previsto dall'art. 4 comma 1 del DM 55/2014, viene applicato il valore medio

ferma restando la possibilità di applicare il minimo nei casi di particolare semplicità

**INTESTAZIONE STUDIO AVVOCATO**

## TRIBUNALE DI GENOVA

### SEZIONE IV CIVILE

#### Istanza di liquidazione dei compensi e delle spese della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), del  
Foro di \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ (PEC \_\_\_\_\_ - Fax \_\_\_\_\_),  
iscritto nell'Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese  
dello Stato

difensore di

COGNOME Nome (*parte assistita*) \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
ammesso in via anticipata e provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato con  
provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del \_\_\_\_\_,  
nel procedimento

R.G. n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (*indicare se di Volontaria Giurisdizione*),  
assegnato al Giudice dott. \_\_\_\_\_,  
definito con sentenza/ordinanza/decreto n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_,  
contro

COGNOME Nome (controparte) \_\_\_\_\_;  
avente ad oggetto (*barrare la casella corrispondente*):

Separazioni Consensuali/Divorzi coniungi	
Separazione/divorzio giudiziali trasformati in fase presidenziale	
Separazione/divorzio giudiziale trasformati alla prima udienza davanti al Giudice Istruttore	
Separazione /divorzio giudiziale trasformati dopo attività istruttoria	
Separazione/divorzio giudiziale conclusi con Sentenza (valore indeterminabile - scaglione medio - complessità bassa)	
Procedimenti modifica condizioni Congiunti (volontaria giurisdizione)	
Procedimenti modifica condizioni Giudiziali (volontaria giurisdizione)	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia coniungi	
Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia giudiziali	
Volontaria giurisdizione fino a 5.200,00	
Volontaria giurisdizione fa 5.200 a 26.000	

Volontaria giurisdizione da 26.000 a 52.000	
Volontaria giurisdizione da 52.000 a 260.000	
Volontaria giurisdizione valore indeterminabile (complessità bassa)	

Valore controversia: \_\_\_\_\_

## DICHIARA

di aderire al protocollo stipulato in data ... fra il Tribunale di Genova – Sezione IV Civile (Famiglia) e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, avente ad oggetto la determinazione delle tariffe professionali da applicare in caso di parte ammessa al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato

e per l'effetto

## CHIEDE

la liquidazione del proprio compenso per l'attività professionale svolta nell'interesse della parte assistita, da porre a carico dello Stato, da determinarsi secondo i parametri di cui al predetto protocollo, in relazione a ciascuna fase per lo scaglione di riferimento, ridotto della metà trattandosi di prestazioni resa in favore di soggetto ammesso al patrocinio a carico dello Stato, oltre un contributo forfettario per le spese generali determinato nella misura del 15% del compenso, IVA (*indicare se dovuta*) e CPA, il tutto come da prospetto che segue:

Fase di studio	
Fase introduttiva	
Fase istruttoria	
Fase decisoria	
<b>TOTALE COMPENSI (oppure) COMPENSO UNITARIO</b>	
Riduzione del 50% ex art. 130 DPR 115/2002	
<b>Aumento del 20% per assistenza di un unico difensore per entrambe le parti (nei i procedimenti di separazione consensuale o divorzio congiunto)</b>	<b>Sì/No</b>
<b>Aumento del 25% per procedimenti di volontaria giurisdizione congiunti;</b>	<b>Sì/No</b>
<b>Aumento del 15% per tutti i procedimenti di volontaria definiti con accordo intervenuto in corso di causa</b>	<b>Sì/No</b>
<b>TOTALE</b>	
Rimborso forfettario del 15%	
Cassa Previdenza Avvocati al 4%	

IVA al 22% ( <i>se dovuta</i> )	
<b>TOTALE</b>	

Si allegano i seguenti documenti:

1. Certificazione iscrizione nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato;
2. Provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova di ammissione in via provvisoria ed anticipata della parte al beneficio;
3. Istanza di pagamento delle spese di giustizia (SIAMM).

Genova,

Avv. ...

LINEE GUIDA ADOTTATE DALLA SEZIONE FAMIGLIA IN MATERIA  
DI  
GRATUITO PATROCINIO A SEGUITO DI RIUNIONE EX ART. 47 O.G.

1. I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il criterio principale per la determinazione del compenso, che si applica nei rapporti tra avvocato e cliente, è costituito dalla pattuizione tra di essi intervenuta (art. 2233 c.c.). L'accordo deve avere forma scritta. In mancanza, e nei confronti della controparte soccombente, vige il criterio sussidiario dell'applicazione della tariffa. Qualora non possa essere determinato in applicazione della tariffa, il compenso è liquidato dal giudice.

2. La liquidazione del gratuito patrocinio si basa su presupposti diversi in quanto in questo caso si instaura un rapporto tra Stato ed Avvocato che non è assimilabile a quello tra Avvocato e cliente. A tale fine sovengono gli art. 82 e 130 del DPR 115/02.

3. I compensi spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti; questo significa che il Giudice non può discrezionalmente determinare l'ammontare del compenso tra un minimo ed un massimo, ma solo tra il minimo ed il medio1.

4. Nel calcolo dei compensi non devono essere comprese l'attività di redazione delle istanze di ammissione al suddetto patrocinio e di liquidazione dei propri onorari, trattandosi di attività che non esprime l'esercizio della difesa del non abbiente nel processo2.

5. I compensi, ex art. 130 devono essere ridotti della metà. La norma ha passato positivamente il vaglio di costituzionalità sollevato con riferimento al diverso regime previsto per il processo penale3, nel quale tali dimidi azione non è prevista.

6. Non è possibile aumentare gli onorari medi in relazione a parametri integrativi previsti dal DM 55/2014 quali quelli previsti all'art. 4 per il civile. Secondo la giurisprudenza di Cassazione l'uso della locuzione "in ogni caso" nell'art. 82 denota che la volontà del legislatore è nel senso di escludere che singole e specifiche ipotesi di superamento dei valori indicati nelle tariffe professionali, pur normativamente previsti in generale, possano consentire il superamento dei valori medi4.

7. Nel caso il difensore assista ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso e' liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto (art. 4

comma 3 DM 55/2014). Tale norma si ritiene  
1 Art. 82 dpr 115/02: 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati  
dall'autorita' giudiziaria con decreto  
di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non  
risultino superiori ai valori medi  
delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', ((. . .)) tenuto  
conto della natura dell'impegno  
professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione  
processuale della persona difesa. 2 Cass. 16308/17 3 Corte Cost. 350/05 e 201/06 4  
Cass. pen. 15847/07

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

applicabile anche alle modifiche delle condizioni di separazione e  
divorzio e in genere ai procedimenti ex art. 337 bis c.c.  
8. Negli altri processi di competenza della sezione famiglia che non  
riguardano i soli coniugi, laddove il difensore assista parti ammesse e  
parti non ammesse al patrocinio a spese dello stato, questi ha  
comunque diritto alla liquidazione ma non ha diritto all'incremento di cui  
all'art. 45. In questo caso, invero, non tutti i costi della difesa  
devono essere sopportati dall'Erario, dal momento che, altrimenti, anche  
il soggetto non ammesso al patrocinio dello Stato se ne  
avvantaggerebbe. Nel caso in cui tra tali parti vi sia una sostanziale  
identità delle posizioni delle parti e delle difese, si può ritenere che  
ciascuna delle parti sia tenuta a partecipare al pagamento dell'onorario  
in misura paritaria. Quindi, ad es. nell'ipotesi in cui uno stesso difensore  
assista più parti, di cui una non ammessa e le altre 2 ammesse, la  
liquidazione dovrebbe essere per 1/3 a carico di ciascuna parte, anche  
ex art. 1298, u.c. c.c. e sulla quota degli ammessi al patrocinio a spese  
dello stato deve essere applicata la riduzione della metà di cui all'art.  
130 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, ragion per cui l'Erario per ciascun  
patrocinato dovrà versare 1/6 (1/3:2) dell'importo complessivo  
dell'onorario altrimenti dovuto6.

9. La liquidazione segue quindi i seguenti parametri:  
a. Individuazione del valore della controversia in base all'art. 5, comma  
2, d.m. n. 55/2014;  
b. Individuazione dei compensi per fase processuale, sulla base del  
presente protocollo  
c. Riduzione dell'importo finale nella misura del 50% ai sensi dell'art.  
130, d.P.R. 115/2002 con aggiunta di 15% per spese generali, IVA e  
CPA

## 2. INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

10. I due principi guida previsti dall'art. 6 della tariffa vigente sono i seguenti:

a. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa

è determinato a norma del codice di procedura civile.

b. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può avversi riguardo al

valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso

da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

11. Nell'ambito del gratuito patrocinio appare applicabile il primo criterio in quanto il

secondo criterio è specificamente dettato per disciplinare i rapporti interni tra

difensore e avvocato laddove non sia intervenuta una pattuizione tra di essi (art. 2233

c.c.). Il primo criterio ancora invece la liquidazione a criteri oggetti preventivamente

conoscibili.

<sup>5</sup> Cass. civ. 29851/11 <sup>6</sup> Cass 29851/11 e prot. Treviso

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

12. L'art. 10, comma 1, c.p.c. prevede che il valore sia determinato dal petitum iniziale

della causa, essendo irrilevante l'eventuale successiva riduzione della domanda

(conseguita, ad es., ad un pagamento parziale).

13. In materia di famiglia trovano però applicazione varie eccezioni a tale regola.

a. Innanzitutto le cause di separazione e divorzio giudiziali sono di valore indeterminabile in quanto oggetto della controversia è il rapporto coniugale e non le questioni economiche ad esso collegate. Le questioni relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale sono funzionali alle decisione sulla sospensione o scioglimento del rapporto di coniugio e trovano idonea remunerazione negli scaglioni di riferimento previsti per le cause di valore indeterminabile.

b. Analogamente le cause ex art. 337 bis c.c. che non abbiano ad oggetto solo ed esclusivamente l'assegno di mantenimento dei figli sono di valore indeterminabile. Quanto agli onorari, nelle cause di valore indeterminabile per l'onorario minimo si applica lo scaglione €.

26.001/52.000. Come già evidenziato nel gratuito patrocinio non si applica l'onorario massimo.

c. Nelle cause di famiglia relative solo a prestazioni alimentari (tra cui rientra l'assegno di mantenimento del coniuge e il contributo al mantenimento dei figli) l'art. 13 comma 1 introduce una esplicita deroga al principio di cui all'art. 10 comma 1 cpc. in quanto prevede che "Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni".

d. Tale principio si applica a tutti i casi in cui, in qualche modo, sia in contestazione il titolo, quali ad esempio

i. il caso in cui la contestazione investa solo il tema della decorrenza e della cadenza temporale delle periodiche erogazioni (nella specie, la questione della maturazione, anticipata o posticipata, del diritto all'assegno mensile di mantenimento stabilito nel procedimento per separazione personale dei coniugi) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3791 del 25/08/1989)

ii. il caso in cui viene promossa causa di appello da chi, condannato al pagamento di una prestazione periodica (nella specie assegno mensile a favore del coniuge separato), dovendosi ritenere contestato il titolo ancorchè l'appellante abbia offerto in parte la somma dovuta (Sez. 2, Sentenza n. 947 del 11/02/1980)

e. Nelle cause di modifica delle condizioni economiche in materia di famiglia per le quali esista già un titolo (modifica condizioni di separazione o divorzio, cause di cui all'art. 337 quinque relative a soli aspetti economici, 316 bis c.c, nonché 156 c.c.)) si deve ritenere quindi che se il ricorrente chiede una riduzione o un aumento del titolo il valore della causa si determina

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

sempre sull'ammontare delle somme dovute per due anni in base al titolo contestato perché in ogni caso è quest'ultimo ad essere in contestazione.

f. Viceversa nelle cause aventi ad oggetto il pagamento di somme senza un titolo precostituito il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014 ossia di norma secondo il decisum riconosciuto alla parte vincitrice, ovvero secondo il petitum nel caso di rigetto totale della domanda.

### 3. MODALITA' E TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE (art. 83)

14. Per poter procedere alla liquidazione è necessaria un'istanza di

liquidazione del difensore. Non si può liquidare d'ufficio, senza istanza. Nel protocollo stipulato con il COA di Genova l'istanza viene ritenuta implicita nel deposito della nota spese dettagliata.

15. Al protocollo sono allegati i moduli standard delle note spese in base ai criteri di liquidazione standard previsti dal protocollo

16. Ai sensi dell'art. 83, il Giudice del procedimento nel quale è stata svolta l'attività coperta dal patrocinio a spese dello Stato provvede alla liquidazione dei compensi dovuti, al termine di ogni fase o grado del processo e comunque alla cessazione dell'incarico.

17. Poiché il co. 3 bis dell'art. 83 aggiunto dalla L 208/15, che ha previsto che il decreto di pagamento è emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non contiene nessuna sanzione di decadenza, inammissibilità, improcedibilità, abnormità, illegalità, ecc. è indicata nel comma 3 bis non può derivarsi da tale norma, senza una espressa previsione di una sanzione, la decadenza del difensore dal diritto di ottenere la liquidazione

del compenso da parte del giudice della causa.

<sup>7</sup> Va ricordato che nel caso in cui la domanda iniziale sia formulata in modo generico, e sia poi precisata in corso di causa in seguito ad accertamento tecnico: in tale caso il valore è quello accertato e precisato al termine della causa (Cassazione Civ. 06.12.2002 n. 17354). Non è compreso nel valore della domanda l'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda, ma senza efficacia di giudicato (eventuali questioni pregiudiziali decise incidenter tantum) (Cassazione Lav. 22.06.2004 n. 11623).

Ex art. 10, 2 comma, c.p.c., ai fini della determinazione del valore, si cumulano le domande proposte dallo stesso attore contro lo stesso convenuto. non si cumulano tra loro (difettando il requisito dell'identità del soggetto attivo e/o passivo): 1. le singole domande proposte da attori diversi contro il medesimo convenuto, sia pure con il medesimo atto introduttivo (litisconsorzio facoltativo) (Cassazione civ. 12.10.1998 n. 10081).

2. le domande formulate in atti introduttivi di autonome controversie, poi riunite per connessione (Cassazione Civ. 01.04.2003 n. 4960).

3. la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., rientrando nella competenza funzionale del giudice del merito, non si cumula con la domanda principale (Cassazione Civ. 26.01. 2004 n. 1322).

Per i principi richiamati (Cassazione Civ. 20.01.2003 n. 731), la domanda riconvenzionale (non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto) non si cumula con la domanda principale dell'attore al fine di determinare il valore della causa (ma può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se la domanda riconvenzionale autonomamente supera lo scaglione al quale appartiene la domanda principale). Ciò anche in ragione del fatto che la causa petendi rimane la medesima. Poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il thema decidendum, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande al fine della determinazione del valore, ai fini della liquidazione dell'onorario si deve valutare

opportunamente l'attività in concreto svolta dall'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali secondo i criteri generali espressi dall'art. 5 tariffa (Cassazione Civ. 03.07.1991 n. 7275).

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

18. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, può quindi domandare la liquidazione della parcella al giudice del procedimento, anche dopo la definizione dello stesso. Lo stesso Ministero della Giustizia in risposta ad un quesito sul punto ha escluso che nel caso di specie il Giudice perda la potestas iudicandi<sup>8</sup> e l'orientamento sopra espresso è stato accolto dalla Corte di assazione<sup>9</sup>.

a. Del resto la soluzione opposta contrasta con la ratio sottesa a molte delle norme contenute nella L. 208/2015 la cui finalità era dichiaratamente quella di semplificare e velocizzare i pagamenti, da parte dello Stato e dei fornitori.

b. Inoltre gli unici precedenti della Cassazione in tale senso riguardano una posizione soggettiva - quella del CTU - diversa da quella dell'Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e una situazione di diritto – quella afferente la regolamentazione delle spese in ambito giudiziale ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. – che non è minimamente assimilabile al rapporto che si crea, nell'ambito della speciale procedura incidentale, tra lo Stato e l'Avvocato della parte ammessa al patrocinio: tali soggetti non sono assolutamente classificabili come parti del giudizio principale, nei cui esclusivi confronti operano le disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. Tali conseguenze non sono, infatti, espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, per la quale l'art. 71 dello stesso DPR dispone che vada presentata "a pena di decadenza" entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni.

19. Il decreto di liquidazione è irrevocabile<sup>10</sup> e deve essere motivato<sup>11</sup>.

20. Alla liquidazione del compenso è inapplicabile l'istituto della prescrizione presuntiva in quanto inapplicabile alla materia dei crediti di giustizia."<sup>12</sup>

21. Nel caso di liquidazione dopo la conclusione del giudizio, nel caso di istanza di liquidazione formulata a distanza di anni il Giudice non può considerare di ufficio gli effetti eventuali della prescrizione<sup>13</sup>.

22. Per liquidare le spese generali occorre una espressa istanza che può essere contenuta con l'esposizione di tale somma nella nota spese dettagliata<sup>14</sup>.

<sup>8</sup> Min. Giustizia, Circolare 10/1/18 <sup>9</sup> Cass. 22448/19 e Cass. 19733/20 <sup>10</sup> Cass. civ.

13892/12 secondo cui il decreto che decide in merito al compenso ha natura giurisdizionale e non è passibile di revoca d'ufficio. Da ciò discende, sia l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost., sia la non revocabilità da parte dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al tal riguardo. Analogamente Cass. civ. 1196/17.<sup>11</sup> Cass. pen. 8840/09<sup>12</sup> circolare ministeriale giustizia DAG.27/11/2013.01591.06.U<sup>13</sup> Cass. pen. 37539/08 e Cass. pen. 3647/09: La Cassazione ha sostenuto che in materia non si rinvengono deroghe alla disciplina codicistica in tema di prescrizione ed in particolare alla regola (art. 2938 c.c.) secondo cui essa può essere rilevata solo su eccezione di parte. Cfr. anche Cass. 29543/19 e 13707/19<sup>14</sup> Secondo la Cassazione "Il principio della spettanza automatica del rimborso forfetario delle spese generali, senza bisogno di apposita richiesta, opera nei casi in cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte. Al di fuori dei casi di condanna alle spese, non v'è spazio per una liquidazione ex officio del compenso forfetario, essendo necessaria la domanda del professionista

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

#### 4. SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA (art. 133)

23. Ai sensi dell'art. 133 qualora la parte ammessa al patrocinio vinca in giudizio ed ottenga la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, questa dovrà essere fatta a favore dello Stato, dal momento che è lo Stato a dover sostenere la spesa legale. Nel dispositivo, quindi, si dovrà condannare la parte non ammessa a rifondere le spese di lite, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

24. Nella sentenza che condanna la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato si deve liquidare l'importo già dimezzato. In sostanza, l'importo liquidato in sentenza nei rapporti tra le parti deve coincidere con quello liquidato con il decreto posto a carico dello Stato. Ciò in quanto la condanna alle spese è il rimborso delle spese di lite sostenute per tutelarsi in giudizio e, quindi, lo Stato non può incassare più di quanto dovrà pagare<sup>15</sup>.

25. Se nella sentenza il giudice omette di disporre che "il pagamento avvenga a favore dello Stato", si è in presenza di un errore materiale correggibile con le forme di cui all'art. 288 c.p.c.<sup>16</sup>. Deve escludersi che l'omissione equivalga ad una revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio<sup>17</sup>.

26. Anche nel caso di erronea indicazione della persona creditrice delle spese di lite, è possibile ricorrere alla correzione dell'errore materiale<sup>18</sup>.

27. L'istanza di correzione può essere formulata dal Pubblico Ministero

in applicazione dell'articolo 73 Ordinamento Giudiziario che prevede che sia tenuto alla difesa dei diritti dello Stato. Al PM è del resto riconosciuto il potere di opposizione alla liquidazione ex art. 170 TU spese di giustizia, pur non essendo parte nel giudizio in cui si è dato luogo la liquidazione.

28. Lo Stato non risponde nel caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio dello Stato<sup>19</sup>. "Gli onorari e le spese", di cui si fa carico lo Stato, sono esclusivamente quelli dovute al difensore della parte ammessa al beneficio che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte, si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

<sup>15</sup> Corte Cost. 270/12 che ha sostenuto in motivazione – "che, ove sia pronunziata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537); Cass. pen. 46537/2011; Cass. civ. 18167/16 secondo cui il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale; Cass. 21611/17 <sup>16</sup> Cass. civ. 5824/18: "Il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (D.P.R. n. 115 del 2012, art. 133) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e, in tali casi, il mancato riferimento all'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 144 integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c <sup>17</sup> Cass. civ. 13925/14 <sup>18</sup> Cass. Sez. Un. 16037/10 <sup>19</sup> Ex plurimis, da ultimo Cass. 138/19; Cass 10053/12

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

29. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore<sup>20</sup>.

## 5. CONTROLLI DA PARTE DEL GIUDICE

30. Il dpr 115/02 nulla dice in ordine ai documenti sulla cui base il Giudice debba valutare l'eventuale ammissione definitiva o revoca della parte al patrocinio a spese dello stato. Il COA ammette la parte istante "in via anticipata e provvisoria" (art. 126, co. 1). Da questo momento, la responsabilità per la liquidazione nel caso di insussistenza dei presupposti è del Giudice (e del cancelliere) come si evince testualmente dall'art. 172. Del resto, il Giudice è tenuto ex artt. 79, u.c. e 127, u.c., a verificare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

31. Peraltro va ricordato che il provvedimento di ammissione viene segnalato all'Agenzia delle Entrate che deve compiere una serie di verifiche, ai sensi dell'art. 127 e segnalare eventuali irregolarità. Tali accertamenti consentono quindi al Giudice di esercitare adeguatamente i propri poteri di revoca e di liquidazione. Inoltre, l'ammesso è obbligato a comunicare eventuali variazioni di reddito rilevanti, ai sensi dell'art. 79, co. 1 lett. d). In assenza commette un reato.

32. Nell'ambito dei procedimenti di famiglia, peraltro, la verifica e l'accertamento dei redditi è uno dei possibili obiettivi della procedura al fine di determinare l'assegno di mantenimento per figli o coniuge. Pertanto, laddove dalle circostanze che emergono dal corso del giudizio, si possano individuare elementi che fanno ritenere la sussistenza di ulteriori redditi rispetto a quelli dichiarati, anche prodotti dal convivente di fatto che spesso sfugge agli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, la sezione si riserva di procedere ad accertamenti approfonditi ed ad ampio spettro.

## 6. RIVALSA

33. Nel caso in cui il giudizio non si concluda con sentenza ove l'attore o impugnante nel giudizio sia l'ammesso al patrocinio, costui è onerato di far giungere il giudizio ad una pronuncia di merito che possa aprire le porte al recupero da parte dello Stato delle spese erogate in suo favore dallo Stato che gli ha "finanziato" il giudizio; pertanto, se costui rinuncia all'azione o lascia negligentemente estinguere il giudizio,

<sup>20</sup> Cass. civ. 5819/18

(ALL.3 ) protocollo d'intesa Tribunale Genova / Ordine Avvocati Genova del 10/11/2021

probabilità di concreto recupero è facile, tuttavia, immaginare)

34. Ove l'attore o impugnante nel giudizio sia il "la parte non ammessa al gratuito patrocinio" e costui rinunci all'azione o lasci negligentemente estinguere il giudizio instaurato, lo Stato ha diritto di recuperare nei confronti di questo le somme prenotate a debito a favore del non abiente/convenuto posto che quest'ultimo non ha interesse ad opporsi alla rinuncia o a coltivare il giudizio da altri inutilmente promosso.

35. Quindi:

a. Se il giudizio si conclude con sentenza e la parte ammessa al beneficio è vittoriosa, lo Stato ha diritto al recupero delle spese processuali nei confronti della parte soccombente (per spese processuali devono intendersi sia quelle anticipate dall'erario che le spese prenotate a debito).

b. Se lo Stato non riesce a recuperare le spese dalla parte soccombente secondo quanto detto sub a), e la vittoria della causa consente alla parte ammessa al beneficio di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate, mentre può recuperare quelle prenotate a debito solo se la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo del valore delle spese prenotate e anticipate (art. 134 commi 1 e 2).

c. Se le parti transigono la controversia, lo Stato ha azione di rivalsa nei confronti della persona ammessa al patrocinio per le spese anticipate, mentre le parti sono solidamente obbligate al pagamento delle spese prenotate. È fatto divieto, peraltro, di addebitarle alla persona ammessa, pena la nullità del patto. In ogni caso, la parte che gode del beneficio è obbligata alla rifusione delle spese solo se ha conseguito almeno il sestuplo delle spese anticipate e prenotate (art. 134 comma 3).

d. Se il giudizio è estinto o rinunciato, l'attore o il ricorrente, diverso dalla parte beneficiata, è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Resta salva la possibilità per lo Stato, qualora non riesca a recuperarle, di esercitare la rivalsa nei confronti della parte ammessa. Le spese anticipate, invece, sono in ogni caso recuperate dall'ammesso (art. 134 comma 4). L'art. 134 comma 4 si riferisce ai casi di estinzione di cui all'art. 307 c.p.c. commi 2 e 3: l'estinzione viene fatta conseguire al mancato adempimento di un atto nel termine perentorio prescritto dalla legge o fissato dal giudice. In sostanza, il legislatore ha ritenuto che la parte che abbia dato impulso al giudizio con l'atto introduttivo, quando poi rinunci al giudizio o lo lasci estinguere, debba sopportare per intero le spese processuali.

e. Se la causa viene cancellata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelle indicate sub 4), tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate. La parte ammessa vi è tenuta

indipendentemente da quanto conseguito. È invece escluso il recupero delle spese anticipate che rimangono a carico dello Stato (art. 134 comma 5).